

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 324

Decreto di Indizione comizi.**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante *“Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTI gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”*, con il quale, in via eccezionale, alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati differiti i termini per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sarebbe dovuto avvenire entro il 2 agosto 2020;

VISTO l'art. 1-bis del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, così come introdotto dalla L. 19 giugno 2020 n. 59, con il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nelle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, è stato previsto che le stesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che *“le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno”* (Election day);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 con il quale sono stati indetti i comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto convocando i relativi comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante *«modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019 convocando i relativi comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto 15 luglio 2020 con il quale il Ministro dell'Interno ha fissato per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data di svolgimento del turno annuale ordinario delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali e per domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 la data dell'eventuale turno di ballottaggio;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante *“Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario”*;

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

RAVVISATO di aderire al principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del Decreto-Legge 20 aprile 2020 n. 26, così come introdotto dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

RITENUTO di dover indire, ex art. 5 della citata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, per compiuto quinquennio di carica, le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

DECRETA

nella Regione Puglia sono indette le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni.

I comizi sono convocati per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Giusta previsione di cui al comma 3, dell’art. 1-bis, del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di scrutinio avranno luogo, senza interruzione, dopo quelle del referendum confermativo i cui comizi sono convocati per le medesime giornate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia e ai Sigg. Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della regione.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO